

La delibera comunale deve evidenziare il rapporto di stretta necessità per le finalità dell'ente

## Partecipate, o dentro o fuori

### Entro fine anno la ricognizione delle società strumentali

DI MAURO BELLESIA

**E**ntro fine dicembre i consigli degli enti locali devono effettuare la ricognizione delle proprie società partecipate per verificare se vi sono i presupposti di legge per il loro mantenimento; in caso negativo occorre anche avviare il procedimento per l'alienazione delle quote o delle azioni, oppure la messa in liquidazione della società. Lo prevede l'art. 3, commi 28 e 29, della legge 244 del 2007 (Finanziaria 2008).

In pratica bisogna passare ai raggi X ogni società partecipata, indipendentemente dalla quota di partecipazione, analizzando caso per caso se è consentito o meno l'utilizzo dello strumento societario per l'attività svolta dalla società stessa.

Ciò deriva dal fatto che, per gli enti locali, la possibilità di ricorrere a società è circoscritta alle effettive necessità istituzionali e strettamente connessa alle attività di competenza (si veda in proposito il parere della Corte dei conti, sez. di controllo della Lombardia, par. n. 48 del 25/6/08).

Le finalità del legislatore sono chiare: evitare, quando non necessario, il ricorso a società e soprattutto impedirne l'utilizzo per eludere procedure ad evidenza pubblica o vincoli di finanza pubblica. Quindi la ricognizione è mirata, in primo luogo, all'individuazione delle partecipazioni vietate dalla legge.

Il passo successivo riguarda il metodo: l'analisi va fatta sia sotto l'aspetto formale, che sostanziale.

Molto importante è la motivazione della delibera, come peraltro indicato nello stesso art. 3, comma 28: la giustificazione del mantenimento della par-

tecipazione non può limitarsi al riconoscimento della «strumentalità» della società, ma deve anche evidenziare il «rapporto di stretta necessità» per il perseguimento delle attività istituzionali dell'ente (si veda in proposito il parere della Corte dei conti, sez. di controllo del Veneto, par. 5 del 14/1/2009).

Sotto il profilo formale, l'analisi si effettua paragonando lo statuto della società, ed in particolare l'oggetto sociale, con attività di competenza dell'ente come individuate dal Tuel agli artt. 3, 13 e 112, rispettivamente, sull'autonomia degli enti locali e sulle funzioni e sui servizi pubblici locali, nonché

dal dpr 194/96 che definisce la struttura dei bilanci e in particolare, funzioni, servizi e interventi di spesa; ulteriori elementi di valutazione potrebbero rinvenirsi anche nello statuto dell'ente. Giova ricordare che lo stesso art. 3, comma 27, riconosce espressamente in linea con la legge le società che producono servizi di interesse generale e quindi anche i servizi pubblici locali, che ne sono ricompresi (si veda anche la circolare Anci del

3/11/2010).

Sotto il profilo sostanziale, invece, si dovranno valutare:

1) aspetti tecnici relativi, ad esempio, alle difficoltà di recuperare direttamente sul mercato beni o servizi necessari alle attività istituzionali o alla necessità di disporre di livelli di qualità non facilmente reperibili; si potrebbero considerare in questa sede anche altri aspetti legati all'ambiente e all'impatto

sulla comunità di riferimento.

2) aspetti di carattere economico, ad esempio, la convenienza dell'autoproduzione (tramite il modello societario) rispetto ai livelli normali dei prezzi di mercato, oppure alle caratteristiche morfologiche del territorio che potrebbero comportare costi aggiuntivi di trasporto; anche in questo caso si potrebbero considerare anche altri costi legati all'inquinamento e all'ambiente (esternalità).

In pratica occorre effettuare una vera e propria analisi costi benefici ricomprendendo anche un altro aspetto molto delicato:

la necessità di garantire l'equilibrio economico, ovvero gestioni non in perdita, altrimenti potrebbe esse messo in discussione lo stesso utilizzo del modello societario. Sotto questo profilo, occorre evidenziare nella delibera di ricognizione le risultanze dei bilanci degli ultimi anni, valutandone gli aspetti salienti anche alla luce del divieto di aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate se hanno registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio di cui all'art. 6, comma 19 della legge 122/10 di conversione del decreto legge 78/2010.

Se la delibera di ricognizione individua società vietate dalla legge, occorre avviare entro fine anno 2010 la procedura di dismissione: si tratta certamente di un termine ordinatorio e non perentorio, per evitare possibili svendite o speculazioni.

La delibera, una volta esecutiva, va inviata alla Corte dei conti come prescritto dall'art. 3, comma 28 della citata legge 244/2007.

